

AGEVOLAZIONI

Riduzione del fatturato per il contributo a fondo perduto

di Sandro Cerato

DIGITAL Seminario di specializzazione

IL REGIME DELLE LOCAZIONI BREVI POST COVID-19

[Scopri di più >](#)



La **cessione di un bene strumentale avvenuta nel mese di aprile 2020** può compromettere la spettanza del contributo a fondo perduto per carenza del requisito del **decremento del fatturato** rispetto allo stesso mese del 2019.

È quanto emerge dalla lettura delle istruzioni dell'istanza approvate dall'Agenzia per la **richiesta del contributo a fondo perduto** di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#) nonché dalla [circolare n. 15/E](#) del 13 giugno scorso.

È opportuno innanzitutto ricordare che il **contributo a fondo perduto** di cui al predetto [articolo 25](#) non è concesso "tout court" a tutte le imprese e lavoratori autonomi, poiché per i soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 2019 sono richiesti due requisiti:

- il **primo di carattere dimensionale**, poiché nell'esercizio 2019 devono essere stati realizzati ricavi o compensi non superiori ad euro 5.000.000;
- il secondo, invece, riguarda **l'effettivo impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria**, in quanto è richiesto che il **fatturato o i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi realizzati nello stesso mese del 2019**.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, la [circolare n. 15/E](#) distingue due ipotesi:

- per **coloro che hanno iniziato nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019**, il contributo spetta laddove sia rispettato il predetto requisito dimensionale nell'esercizio 2019, **ma non è richiesto alcun decremento del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**. Tale parametro incide tuttavia sul *quantum* del contributo spettante, che comunque è almeno pari al minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche);

- per **coloro che hanno iniziato a partire dal mese di maggio 2019**, stante l'assenza del parametro “storico” per il calcolo del decremento del fatturato, fermo restando il requisito “dimensionale”, il contributo spettante è pari al predetto minimo previsto.

Per coloro che devono dimostrare il **decremento del fatturato o dei corrispettivi**, stante l'assenza nell'ordinamento Iva di una nozione di fatturato (vi è quella di volume d'affari) le istruzioni e la [circolare n. 15/E](#) forniscono alcune indicazioni che in parte erano già state anticipate nei precedenti documenti di prassi dell'Agenzia in relazione ad altre disposizioni che richiedono il **decremento di tale parametro** (ad esempio la [circolare 8/E/2020](#) per la sospensione di alcuni versamenti).

Nel confermare che si deve aver riguardo al **momento di effettuazione** di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), le istruzioni all'istanza precisano in primo luogo che si deve aver riguardo alle **fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile** (2019 e 2020), ivi comprese eventuali fatture differite emesse nel mese di maggio ma riferite ad operazioni di aprile (circostanza del tutto residuale, tenendo conto che **normalmente la fattura differita riporta la data dell'ultimo giorno del mese di riferimento dei Ddt emessi**).

Le **note di variazione** incidono se emesse a norma dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), e quindi, in ogni caso, per quelle in aumento (sempre obbligatorie), mentre per quelle in diminuzione se emesse ai fini Iva (e quindi nel rispetto delle regole e delle tempistiche di cui all'[articolo 26](#)).

L'aspetto più critico riguarda tuttavia la precisazione relativa alla **cessione dei beni ammortizzabili**, per la quale è prevista l'esclusione dalla formazione del volume d'affari di cui all'[articolo 20 D.P.R. 633/1972](#), ma in tale contesto assumono rilievo.

La ragione ridiede nella circostanza che, avendo fatto riferimento alle **operazioni effettuate nei mesi di aprile 2020 e 2019**, non si può distinguere in relazione alla tipologia di operazione posta in essere, ma ciò può portare ad effetti distorti soprattutto laddove **per necessità finanziarie legate all'emergenza economica** il soggetto passivo Iva abbia **dismesso dei cespiti**. Ciò può aver “**gonfiato**” il **fatturato del mese di aprile 2020** e potrebbe comportare il mancato superamento del requisito del decremento del fatturato stesso rispetto allo stesso mese del 2019.

Si segnala, infine, che mentre **l'ammontare dei corrispettivi deve essere assunto al netto dell'Iva**, per le operazioni in ventilazione (ad esempio le farmacie) ovvero per quelle in regime del margine o delle agenzie di viaggio, **l'importo può essere assunto al lordo dell'Iva stante la difficoltà di “scorporare” l'imposta**.